

STRALCIO REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ARTT. 2-5-6-7-9-10 (approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 28.02.2019)

Art. 2 – Destinatari e bacini di utenza

Il servizio di trasporto scolastico è rivolto agli alunni iscritti alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado residenti nel Comune di Villa Bartolomea e per i quali esiste una difficoltà oggettiva a raggiungere la sede scolastica di competenza, qualora la distanza casa-scuola risulti almeno di km 1 per la scuola dell'infanzia, di km 1,5 per la scuola primaria e km 2 per la scuola secondaria di primo grado.

Nel caso le domande di ammissione al servizio superino il numero di posti disponibili, nella formulazione della lista di attesa si tiene conto della maggiore distanza tra il domicilio dell'alunno e la sede scolastica di competenza rispetto al minimo prestabilito. Hanno comunque la priorità gli alunni che hanno già usufruito del servizio nel precedente anno scolastico.

ART. 5 – Sicurezza e responsabilità

I punti di salita e di discesa dai mezzi vengono definiti ogni anno nel piano annuale di cui al precedente art. 4 e sono individuati in relazione alle condizioni oggettive dei percorsi e tenendo conto delle norme di sicurezza previste dal presente regolamento.

In particolare, i punti di salita e di discesa degli alunni devono essere programmati in modo tale da ridurre al minimo l'attraversamento di strade e sono individuati, quando possibile, in prossimità di semafori o di strisce pedonali.

La famiglia è tenuta ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio all'orario stabilito, rimanendo responsabile del minore, dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l'abitazione e i punti di salita e di discesa. Il Comune non si assume alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus.

Il Comune è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo fino al momento della discesa presso la scuola e, al ritorno, dal momento della salita fino alla discesa dallo scuolabus. La responsabilità dell'autista e degli assistenti scuolabus è limitata al trasporto dei bambini, per cui una volta scesi alla fermata stabilita, l'attraversamento della strada non può costituire onere a suo carico, fatti salvi i casi in cui l'attraversamento è specificatamente previsto dal piano trasporti. E' dunque la famiglia che deve provvedere alla sicurezza del bambino dalla fermata stabilita alla propria abitazione, così come stabilito al successivo articolo.

ART. 6 – Modalità organizzative, accompagnamento e custodia minori non ripresi dalle famiglie

Sugli scuolabus possono essere trasportati promiscuamente alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado.

Il servizio di accompagnamento è previsto prioritariamente per i bambini della scuola per l'infanzia; è svolto da adulti, anche non dipendenti comunali, incaricati dal Comune.

L'accompagnatore svolge le seguenti funzioni:

- cura le operazioni di salita e discesa dei bambini;
- affida gli alunni al personale della scuola di appartenenza e ai genitori o loro delegati;
- sorveglia i bambini durante il percorso.

L'ammissione al servizio trasporto è comunque subordinata all'assunzione dell'impegno dei familiari a garantire l'accompagnamento ed il prelevamento del proprio figlio alla fermata di riferimento, per l'intero periodo del calendario scolastico ufficiale.

I genitori degli alunni trasportati hanno l'obbligo di ritirare il proprio figlio alla fermata dello scuolabus o di delegare al ritiro altra persona maggiorenne, mediante autorizzazione scritta, preventivamente trasmessa all'ufficio comunale competente al momento dell'iscrizione al servizio o consegnata direttamente all'assistente scuolabus.

Nel caso in cui, al momento previsto per la discesa dallo scuolabus, non sia presente alcun familiare o suo delegato, l'alunno verrà accompagnato presso la sede comunale, dove il genitore o la persona da lui autorizzata potrà raggiungerlo per il rientro a casa. In tal caso dovrà essere corrisposto al Comune un rimborso spesa calcolato in maniera forfettaria nell'importo di € 50,00.

Qualora una simile situazione si verificasse per tre volte nel corso dell'anno scolastico senza giustificato motivo, l'alunno verrà escluso dal servizio ed i familiari dovranno provvedere direttamente al trasporto del medesimo a scuola. In ogni caso, non sarà previsto alcun rimborso.

Per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado ammessi al servizio, al momento dell'iscrizione i genitori potranno dare atto, per iscritto, che il proprio figlio è in grado di ritornare autonomamente alla propria abitazione, rimanendo comunque responsabili del minore, dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l'abitazione e la fermata. L'Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus.

ART. 7 - Modalità di iscrizione, rinuncia e variazione

Il genitore che intende usufruire del servizio di trasporto presenta richiesta compilando, in ogni sua parte, apposito modulo, con il quale si impegna anche a versare la quota di contribuzione stabilita dall'Amministrazione Comunale. Al momento dell'iscrizione deve essere altresì sottoscritta la presa visione del presente regolamento e l'esplicita accettazione dello stesso. Le richieste di iscrizione vanno consegnate entro il 30 Agosto di ogni anno.

La richiesta ha validità per tutto l'anno scolastico. Il richiedente si impegna a comunicare tempestivamente e per iscritto al Comune eventuali variazioni di indirizzo o di quanto indicato nella richiesta o l'eventuale rinuncia al servizio; nel caso di rinuncia, essa ha durata ed effetto per l'intero anno scolastico.

Le domande presentate durante l'anno scolastico possono essere accolte soltanto in caso di disponibilità di posti sui mezzi di trasporto, senza arrecare pregiudizio all'ordinaria organizzazione dello stesso. Coloro che presentano domanda in corso d'anno e che la vedono accolta sono tenuti al pagamento del servizio in funzione dei mesi effettivi di fruizione.

ART. 9 – Comportamento e sanzioni

L'alunno sul mezzo deve mantenere un comportamento corretto e rispettoso. Non deve disturbare l'autista o l'assistente, non deve alzarsi dal posto assegnatogli, non deve arrecare danni alla vettura e più in generale deve rispettare le regole impartite dall'autista e/o dall'assistente scuolabus.

In caso di comportamenti scorretti ripetuti nel tempo, il servizio può essere sospeso da un minimo di tre ad un massimo di dieci giorni; se il comportamento scorretto si ripete dopo un primo periodo di sospensione, l'alunno viene immediatamente sospeso dal servizio per l'intero anno scolastico.

Nel caso si arrechino danni al mezzo, la famiglia è chiamata a rimborsarli.

La sospensione dal servizio non comporta il rimborso per quanto pagato e non usufruito.

L'autista deve controllare il mezzo in tutte le sue parti meccaniche e valutarne quotidianamente l'efficienza e la sicurezza. Non può affidare ad altri la guida, non può effettuare fermate aggiuntive o diverse da quelle previste dall'itinerario di percorso, non può far salire sullo scuolabus persone estranee.

L'autista ha facoltà di interrompere la guida qualora ritenga che vi siano condizioni di pericolo e comunque non atte a svolgere il servizio in modo sicuro: in questo caso chiede l'intervento delle forze di Polizia Locale.

ART. 10 – Tariffe e agevolazioni

Le tariffe e le agevolazioni vengono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione; le agevolazioni si applicano solamente agli alunni residenti nel Comune di Villa Bartolomea.

il pagamento può essere effettuato in un'unica soluzione all'atto dell'iscrizione oppure in due rate e precisamente:

50% all'atto dell'iscrizione;

50% entro 31 Gennaio.

Eventuali assenze prolungate dell'alunno non danno diritto a riduzioni o esoneri.

In caso di mancato pagamento, il Comune provvede ad inoltrare apposito sollecito alle famiglie. Trascorsi inutilmente 30/60 giorni dal sollecito, il Comune avvia la procedura di riscossione coattiva e provvede a sospendere l'utente dal servizio.